



Newsletter n. 2 – Marzo 2010

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009 e del successivo Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010, è entrato in vigore il SISTRI, ovvero il SISTema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti. Con tale nuovo sistema vengono aboliti il registro di carico e scarico dei rifiuti, il formulario di identificazione dei rifiuti utilizzato per il trasporto ed il modello unico di dichiarazione (MUD). Il nuovo sistema prevede l'utilizzo di un portale, ovvero un sito web, affidato al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, per gestire l'intero sistema di produzione, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti. Le imprese dovranno inserire i loro dati di produzione, trasporto o gestione dei rifiuti direttamente sul portale, utilizzando i dispositivi elettronici previsti, ovvero: un dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico; un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito "black box", da installarsi presso le officine autorizzate.

Entro il 30 Marzo 2010 dovevano eseguire l'iscrizione obbligatoria al SISTRI:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con più di 50 dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari;
- i consorzi costituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.

Entro il 29 Aprile 2010 dovranno eseguire l'iscrizione obbligatoria al nuovo SISTRI:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che hanno meno di 50 dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.

Dopo il 12 Agosto 2010 potranno aderire al SISTRI su base volontaria:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che NON hanno più di 10 dipendenti.
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle sopra citate.
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del cod. civile che producono rifiuti non pericolosi.

Il SISTRI è oneroso per le aziende, che dovranno pagare all'atto della prima iscrizione e poi all'inizio di ogni anno (entro il 31 Gennaio) un contributo che si differenzia per categoria di operatore e per tipologia e quantità di rifiuto.

Il SISTRI diventerà operativo il **13 Luglio 2010** per gli operatori con scadenza dell'iscrizione al 30 Marzo 2010 ed il **12 Agosto 2010** per gli operatori con scadenza dell'iscrizione al 29 Aprile 2010.



SCADENZA IMMINENTE PER LA DENUNCIA ANNUALE (MUD)

Come ogni anno è fissato per il 30 Aprile 2010 il termine ultimo per la presentazione del MUD, il modello unico di dichiarazione relativo a rifiuti ed imballaggi gestiti nel corso dell'anno 2009.

Di seguito riepiloghiamo i contenuti e le richieste delle sezioni principali.

Sezione rifiuti

Per quanto concerne la sezione rifiuti ricordiamo che ai sensi dell'articolo 189, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, e dell'articolo 4 comma 6 del Decreto Legislativo n° 182 del 24 Giugno 2003, i *soggetti obbligati* alla presentazione di questa dichiarazione sono:

- chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ad esclusione dei produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi della circ. Albo Gestori Ambientali prot. 2059 del 19/12/2008)
- chiunque svolga operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti
- imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese e Enti che produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) ed hanno oltre 10 addetti
- gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti
- gestori del servizio pubblico per rifiuti pericolosi conferiti in base a convenzione (limitatamente alla quantità conferita).
- Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

I *soggetti esclusi* dalla presentazione della sezione rifiuti sono invece:

- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore 8.000 €
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi con non oltre 10 addetti, limitatamente alla quantità prodotta.
- produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita.

I dati relativi alla produzione, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere desunti dall'apposito Registro di carico e scarico dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n° 148 del 1 Aprile 1998 e dai Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati di cui al Decreto Ministeriale n° 145 del 1 Aprile 1998.

Rifiuti da studi professionali compreso medici

L'obbligo del MUD per la produzione di rifiuti ricade solo su "enti e imprese". Gli studi professionali, compresi i medici, non sono classificabili né come "enti", né come "imprese", quindi ai sensi dell'articolo 11 della Legge n° 29 del 25 Gennaio 2006, che riguarda proprio la gestione dei rifiuti delle **attività professionali**, la produzione di rifiuti pericolosi da parte di tali soggetti **non è soggetta all'obbligo di presentazione del MUD.**

Rifiuti sanitari pericolosi

Anche per quanto riguarda i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (Decreto del Presidente della Repubblica n° 254 del 15 Luglio 2003) ricordiamo che una nota del Ministero dell'Ambiente classifica come "**rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**" anche rifiuti taglienti utilizzati sulla cute, (anche se visivamente non sporchi di sangue) come **aghi, lamette, rasoi**, provenienti dalle **attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatori e similari**. Di conseguenza anche gli operatori dei settori citati che producono questo tipo di rifiuti hanno l'obbligo di compilare il registro di carico e scarico e la dichiarazione MUD.



RECEPIMENTO ITALIANO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

Lo scorso 19 febbraio 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.17, recepimento italiano della nuova "Direttiva Macchine" 2006/42/CE. Il decreto entra in vigore il 6 marzo 2010, 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Contestualmente alla sua entrata in vigore viene abrogato il DPR 459/1996 che ha governato fino ad ora le procedure per la marcatura e la dichiarazione CE di conformità delle macchine.

La nuova normativa dovrà essere applicata dai fabbricanti di macchine, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e "quasi-macchine" cioè quegli insiemi ancora incompleti ma destinati ad essere incorporati nelle macchine.

Sono previste sanzioni per i fabbricanti fino a 24.000 euro, in certi casi rideterminabili fino a 150.000 euro in base al fatturato dovuto alla vendita di macchine non conformi.

Sono previste inoltre sanzioni fino a 24.000 euro per chi manomette le nuove macchine marcate CE e fino a 6.000 euro anche solo per chi promuove la pubblicità di macchine non conformi.

Per ulteriori informazioni e richieste potete contattarci al 0522-851024